

7 aprile 31 maggio 2000 Sentenza n.6424 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. V Penale

Sui ricorsi proposti l'11.9.1999 dall'avv. Giancarlo Mignanelli, difensore di AA; il 13.9.1999 dall'avv. Giorgio Angelozzi Gariboldi, difensore di BB ed il 27.9.1999 dal prof. avv. Enzo Musco, difensore di CC, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'1-12.7.1999.

Letti il ricorso e la sentenza impugnata.

Udita la relazione fatta dal consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.

Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dr. Vito MONETTI, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Sentiti, altresì, l'avv. Gian Michele GENTILE, difensore della parte civile Ospedale XX e l'avv. Giampaolo FILI, difensore delle altre parti civili, che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi; nonché l'avv. Nino MARAZZITA, difensore di AA ed il prof. avv. Enzo MUSCO, difensore di CC, che hanno invece concluso per l'accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso della trasmissione televisiva Punto di svolta, mandata in onda dall'emittente Retequattro nei giorni 16, 27 e 28 dicembre 1993, AA, già dipendente, in qualità di ostetrica, dell'Ospedale XX di Roma, proferiva espressioni gravemente offensive all'indirizzo del dr. DD, primario della II^a divisione di ostetricia dello stesso nosocomio, nonché del reparto da lui diretto e dell'intera USL RM4 di Roma.

In particolare, rispondendo alle domande rivoltegli da CC, conduttore del programma televisivo, AA affermava che, in seno all'anzidetto nosocomio, ed in particolare nei reparti maternità e neonatologia, si erano verificati gravissimi episodi, quali un caso di neonati che venivano illecitamente affidati a terze persone previa sottrazione alle madri, ridotte all'incapacità mediante la somministrazione di massicce dosi di psicofarmaci e che tali illeciti erano imputabili, soprattutto, al primario dr. DD, che, a dire dell'intervistata, nell'anno 1992 era stato anche condannato dal pretore per

associazione a delinquere di stampo ma oso. Dopo aver notato che per queste vicende che ho vissuto, MM non é un criminale di fronte a quello che ha fatto DD , soggiungeva che lo stesso sanitario aveva assunto due glie, due generi e sono tutti associati .

Nella successiva puntata del 27 dicembre, dichiarava poi che le indagini di polizia avevano accertato che DD consentiva alla glia di prestare la propria opera in sala operatoria benché fosse ancora priva del diploma di laurea e pronunciava, inoltre, altre espressioni gravemente denigratorie all'indirizzo delle stesse glie, per denunciarne l'assoluta inettitudine professionale.

L'episodio relativo al presunto racket di neonati aveva già costituito oggetto di un'intervista della stessa AA mandata in onda il 2.12.1993 nel corso del telegiornale della rete televisiva Canale Cinque, a cura della giornalista YY. E lo stesso tema era stato ripreso, il giorno successivo, in un articolo redazionale del quotidiano Il Tempo, sotto il titolo Ecco come facevano impazzire le mamme , che riportava altra intervista della stessa denunciante.

A seguito di tali gravi dichiarazioni, AA ed il conduttore CC, erano tratti a giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, per rispondere, in concorso tra loro, dei reati di di amazione pluriaggravata, siccome commessi con l'uso di mezzo televisivo e mediante l'attribuzione di un fatto determinato, in danno dell'USL RM4, ed in particolare del personale medico e paramedico operante all'interno dell'Ospedale XX di Roma, del primario dr. DD, della glia dr.ssa EE, di FF e GG, rispettivamente assistente e caposala presso il reparto di ginecologia ed ostetricia. In relazione agli stessi episodi era chiamato a rispondere anche HH, direttore della rete televisiva, con l'addebito di avere omesso di esercitare sulle anzidette trasmissioni il controllo che sarebbe stato necessario per impedire la di amazione.

Con riferimento all'articolo redazionale, la stessa AA e BB, nella qualità di direttore responsabile del quotidiano Il Tempo, erano chiamati a rispondere del reato di di amazione in danno degli stessi DD, FF e GG; il BB era imputato anche di omesso controllo sul contenuto dell'articolo in questione.

Quanto, in ne, all'intervista televisiva resa al TG5, ancora la AA e YY erano chiamate a rispondere, in concorso tra loro, del delitto di di amazione pluriaggravata, con uso di mezzo televisivo, in danno dei menzionati DD, FF e GG.

Con sentenza del 18.9.1998, il Tribunale dichiarava AA, CC, YY, HH e BB colpevoli dei reati loro ascritti, assorbita, quanto al BB, l'imputazione relativa all'omesso controllo sull'articolo nell'altra contestazione a suo carico, e riuniti i reati con il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche riconosciute equivalenti alle contestate aggravanti, li condannava alle pene pecuniarie ritenute di giustizia nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti delle costituite parti civili DD, ZZ, EE, omissis, FF, GG e Azienda Ospedaliera XX, concedendo altresì una

provvisoria immediatamente esecutiva di £. 100.000.000 ciascuno in favore di DD e della citata azienda ospedaliera, e di £. 50.000.000 ciascuno in favore delle altre parti civili.

Pronunciando sul gravame proposto nell'interesse di tutti gli imputati, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma dell'impugnata decisione, assolveva il HH dai reati ascrittigli con formula ampiamente liberatoria; riconosceva, quindi, al CC ed alla YY, il bene cioè della non menzione ed alla AA anche la sospensione condizionale della pena e riduceva, in più, le provvisorie assegnate alle parti civili ZZ, EE, omissis e GG nella misura di £. 20.000.000 ciascuno nonché quelle assegnate a omissis e FF nella misura di £. 10.000.000 ciascuno.

Avverso tale pronuncia propongono ora ricorso per cassazione i difensori di AA, BB e CC, deducendo distinti motivi d'impugnazione, in virtù dei quali reclamano l'annullamento della stessa decisione con ogni conseguenziale statuizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l) 1 Il primo motivo d'impugnazione proposto in favore di AA denuncia il vizio di motivazione sulla scorta di molteplici pro li che prospettano ora la mancanza o mera apparenza della motivazione o il travisamento dei fatti.

1.1 Il primo di tali pro li investe l'impugnato provvedimento nella parte in cui nega la sussistenza dell'esimente prevista dall'art. 599, comma secondo, c.p., concernente la reazione all'altrui fatto ingiusto, che sarebbe rappresentato dal licenziamento, asseritamente illegittimo, che la stessa imputata avrebbe in precedenza subito.

In proposito, parte ricorrente si duole che il giudice di appello, con evidente travisamento delle risultanze di causa, abbia ritenuto che tale licenziamento, pur risalente al 1987, avesse trovato definitiva conferma in sede giurisdizionale, ove invece il provvedimento di destituzione, adottato dall'Azienda ospedaliera, era stato in realtà annullato dal CORECO per violazione di legge ed eccesso di potere, mentre il competente Tribunale Amministrativo Regionale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della mancata reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro, si era limitato ad una pregiudiziale dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla stessa AA, in quanto tardivo.

Il rilievo è palesemente infondato, posto che i giudici del gravame hanno motivatamente escluso la ricorrenza della causa di non punibilità in questione, con argomentazioni che, anche al di là dell'erronea formulazione evidenziata dalla ricorrente, risultano sostanzialmente corrette e, come tali, si sottraggono ad ogni sorta di censura. In particolare, è formalmente ineccepibile l'asserzione in punto di fatto secondo la quale il licenziamento della AA è ben precedente alle dichiarazioni di amatorie in questione.

Ai fini dell'operatività dell'esimente è, infatti, necessario che la reazione di chi di ammi abbia luogo subito dopo, e dunque immediatamente. E se anche il concetto d'immediatezza non coincide con quello della contestualità, non può neppure intendersi in senso lato, dilatandosene i termini al punto da ricomprendere anche l'ipotesi dell'improvvisa esplosione di un rancore covato per un fatto pregresso, risalente, come nel caso di specie, a circa sei anni prima. Ma anche ove fosse possibile ipotizzare che, pur risalendo il provvedimento di destituzione a molto tempo prima, soltanto l'esito definitivo delle impugnative giurisdizionali (peraltro, neppure temporalmente indicato) abbia potuto rinfocolare il risentimento della dipendente licenziata, non risulta comunque in processo né la ricorrente lo assume che il licenziamento dovuto a motivi disciplinari, fosse anche oggettivamente ingiusto, per obiettiva insussistenza degli addebiti, oltreché formalmente illegittimo perché non adottato nel rispetto delle forme regolamentari previste, e cioè senza il previo interessamento del Consiglio di disciplina, mentre è pur vero che il ricorso amministrativo, avverso il diniego di reintegrazione, non era stato accolto per cause imputabili alla stessa AA, e cioè per tardività. E, sul piano logico, tanto vale ad emarginare ancor più l'ipotesi che il risentimento dell'imputata fosse in qualche modo ricollegabile all'esito conclusivo delle vicende processuali di quel licenziamento.

1.2 Il secondo pro loco concernente la pretesa anteriorità delle accuse della AA rispetto al provvedimento di licenziamento va disatteso in quanto relativo a censura di merito insindacabile in questa sede di legittimità. Sarà sufficiente solo considerare che la sentenza impugnata si riferiva alle specie che accuse riguardanti il presunto racket di neonati e ad altre gravi illicite e non anche alle precedenti denunce di ben altro tenore, riguardanti a quanto pare l'organizzazione, la pulizia e la funzionalità del servizio di ginecologia, che, a quanto pare, proprio per la ritenuta loro inconsistenza, sarebbero state alla base del provvedimento di destituzione della AA.

1.3 E per identiche ragioni va considerato inammissibile il terzo pro loco, riguardante i possibili riflessi dell'ipotizzata ma indimostrata anteriorità delle accuse sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della discriminazione ovvero sull'operatività della scriminante.

1.4 Non sussiste, inoltre, il denunciato vizio di illogicità motivazionale in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali di JJ, nelle quali parte ricorrente riteneva di poter ravvisare un significativo riscontro alle sue affermazioni. Ed invero, a parte che la censura oggi dedotta sollecita un inammissibile rilettura delle risultanze di causa e la verifica della loro rispondenza all'effettiva acquisizione probatoria, va ricordato il pacifico insegnamento di questa Corte di legittimità in ordine alla configurazione del vizio di illogicità manifesta, che, perché sia denunciabile in questa sede, deve essere evidente, e cioè di spessore tale da poter essere percepito *ictu oculi*, in quanto relativo a profili di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (cfr.

Cass. Sez. 4, 19.1.2000, n. 2298). Anche sul punto oggetto di censura, il contesto argomentativo che sorregge la decisione di merito risulta sicuramente logico e plausibile, nell'evidenziata ininfluenza dell'episodio riferito dalla teste, in quanto, pur nei suoi contorni non facilmente definibili (ma comunque relativi al fatto in sé, senza alcun riferimento sul contenuto delle accuse della AA, neppure in chiave putativa), risultava decisamente estraneo all'ipotesi del racket di neonati, siccome ritenuto con essa logicamente incompatibile, per le sue oggettive modalità. E la rilevata logicità, che, per

della donna, in relazione ad altre situazioni di fatto, in relazione ad una contestazione di oltraggio in danno di funzionari dell'amministrazione, per via della mancata risposta a richieste di colloquio e di copie di atti in ordine al procedimento disciplinare in corso a suo carico.

4 Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso riguardante l'omessa motivazione in ordine alla riferibilità soggettiva della di amazione al personale operante nel reparto in questione. Dal testo del documento impugnato emerge, infatti, che l'individuazione dei soggetti passivi delle dichiarazioni di amatorie è avvenuto sulla scorta del rilievo di fatto dell'agevole identità cabilità del personale medico e paramedico operante all'interno dell'unità sanitaria pesantemente investita dai pur generalizzati riferimenti della donna. Ed il rilievo appare ineccepibile posto che la disinvolta indicazione di un reparto ospedaliero come struttura deputata al traffico di neonati coinvolge inevitabilmente, anche se di riflesso, l'intero personale che vi opera, pur non nominativamente indicato, sia perché senza il contributo positivo o la condotta omissiva o reticente dello stesso personale non sarebbe stato astrattamente praticabile l'ipotizzato mercimonio di neonati, sia perché il disdoro che investe un intero ambiente di lavoro non può che riverberarsi sulla reputazione di quanti vi sono addetti.

Certo, la mancata indicazione nominativa dei singoli dipendenti, poi costituitisi parti civili non può rimanere dato ininfluente ai fini della quantificazione dell'entità del danno risarcibile, e di tale circostanza non potrà non tener conto il competente giudice civile chiamato alla relativa determinazione.

5 Destituito di fondamento è, poi, il quinto motivo di ricorso riguardante la pretesa insussistenza del delitto di amazione in ragione della presenza, al dibattito televisivo, della parte offesa, in persona del direttore generale dell'Azienda sanitaria, titolare, in ragione della sua carica, del potere di rappresentanza dello stesso Ente ospedaliero.

L'argomento, che richiama il quesito di diritto della necessità o meno di un apposito provvedimento autorizzatorio di quel potere di rappresentanza, è infatti del tutto inconferente in quanto dal testo della sentenza impugnata risulta che la persona intervenuta non aveva la qualifica di direttore generale, bensì quella ben diversa di direttore sanitario, a parte che l'intervento, peraltro dichiaratamente a titolo personale, si è avuto soltanto in una delle tre trasmissioni interessate.

6 Inammissibile, poi, è il sesto motivo di ricorso, relativo alla disposta revoca della sospensione della provvisoria esecuzione della provvisoria, che era stata concessa con ordinanza collegiale del 26.5.1999.

Le statuizioni in tema di provvisoria, ed a maggior ragione quelle relative alla relativa esecutorietà, sono insindacabili in sede di legittimità in quanto costituiscono espressione di mero apprezzamento discrezionale e non abbisognano neppure di particolare motivazione.

D'altronde, l'eventuale sussistenza di una ragione di danno grave ed irreparabile (neanche adombrato in questa sede), conseguente al ripristino dell'esecutività ex lege della condanna al pagamento della provvisionale, ai sensi dell'art. 540, comma secondo, avrebbe ben potuto essere dedotta in via interlocutoria, nelle more della decisione del presente ricorso, nelle forme di cui all'art. 612 c.p.p.

Resta da dire che devono essere disattese le argomentazioni rese oralmente dal nuovo difensore della AA, avv. Marazzita, in quanto a erenti a pro li di censura che esulavano dal contenuto del ricorso e, dunque, dal tema di cognizione devoluto a questa Suprema Corte. Sarebbe stato, in ogni caso, agevole replicare che l'imputata non è stata mai in grado di indicare alcun significativo elemento di conferma delle sue gravissime accuse, che peraltro sono rimaste prive di riscontro probatorio in tutte le sedi di veri ca (amministrativa e giudiziaria) alle quali sono state sottoposte.

II) 1 Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di CC denuncia l'erronea applicazione dell'art. 110 c.p., per insussistenza di elementi idonei a comprovare la partecipazione concorsuale del conduttore televisivo ove sia da ritenere che la sentenza impugnata si sia limitata a recepire acriticamente gli argomenti dei primi giudici ovvero il difetto assoluto di motivazione, nell'ipotesi contraria, sotto il diverso pro lo della mancata indicazione dei successivi passaggi dell'iter logico seguito dalla Corte territoriale per giungere alla pronuncia di condanna.

Come è evidente, la censura involge il delicato problema dei limiti della penale responsabilità del conduttore televisivo, in relazione ad interviste che siano state occasione, di espressioni oggettivamente di amatorie in danno di terzi (cfr., sul tema dell'intervista televisiva, Cass. sez. V, 21.2.2000, n. 1936).

Al riguardo, i giudici di appello hanno ritenuto che, anche con riferimento all'intervista, sia essa giornalistica che televisiva, operano i consueti criteri della verità, dell'interesse sociale e della contenenza che, notoriamente, rappresentano i parametri che delimitano l'ambito del diritto di cronaca idoneo a costituire scriminante del delitto di di amazione. Dal testo complessivo del documento impugnato, integrato per quanto di ragione con gli argomenti espunti dalla sentenza di primo grado, ai quali, peraltro, viene fatto espresso rinvio, emerge che la responsabilità del conduttore è stata a ermata non solo sul rilievo della mancata dissociazione dalle a ermazioni di amatorie dell'intervistata o dall'omesso contenimento della sua carica platealmente aggressiva e denigratoria, ma soprattutto di averne incoraggiato lo sfogo anche attraverso i ripetuti inviti alle trasmissioni, a distanza di oltre dieci giorni dalla prima puntata, e dunque dopo un lasso di tempo più che sufficiente per veri care la credibilità del personaggio e la veridicità di quanto aveva dichiarato, peraltro già in altri sedi (interviste giornalistiche del 2 e 3.12.1993).

La base motivazionale così enucleata è da reputare certamente congrua e sufficiente nella direzione del ritenuto concorso del CC nel reato di di amazione attribuito alla AA,

anche se reclama alcune puntualizzazioni.

Ed invero, l'operatività dei limiti del diritto di cronaca, e segnatamente della verità della notizia riferita, non può che risentire della peculiarità del mezzo di comunicazione, che, nella trasmissione televisiva, si caratterizza ovviamente per immediatezza e contestualità di divulgazione e che, proprio per tali connotati, non consente, come è ovvio, la preventiva verifica della veridicità del fatto riferito. Sennonché, i tratti essenziali, rispetto alla diffusione a mezzo stampa, si attenuano sensibilmente alla luce della ben nota prassi del previo concerto tra persona da intervistare e conduttore televisivo sugli argomenti da trattare e sullo sviluppo tematico delle domande e delle risposte, sino a dissolversi del tutto nell'ipotesi di programmi registrati, in cui la praticabilità della verifica ha la stessa potenziale ampiezza rispetto alla pubblicazione dell'intervista giornalistica. Il limite della verità (inteso come adempimento dell'onere di controllo) potrebbe, dunque, non essere operante — salvi restando gli altri due parametri dell'interesse sociale e della continenza — soltanto in interviste occasionali raccolte in diretta televisiva ovvero in estemporanee e non programmate sortite dell'intervistato, relativamente alle quali il conduttore non abbia in alcun modo assunto un atteggiamento di distaccata neutralità.

Nella fattispecie in esame si trattava, invece, di ripetute trasmissioni televisive, susseguitesì a distanza di giorni l'una dall'altra, alle quali era chiamata a partecipare una stessa persona su un tema sensazionale (un racket di neonati in uno dei maggiori

impatto emotivo (quale quello della malasanità). E del resto, nell'assai vasto panorama di trasmissioni che oggi caratterizza i palinsesti di emittenti pubbliche e private può anche esserci spazio per programmi in cui si diffondono notizie non sempre adeguatamente collaudate nei loro esatti contenuti, se non addirittura accortamente manipolate sì da acuirne il tasso di sensazionalismo, restando poi all'utente televisivo il giudizio sul livello di affidabilità dell'informazione e, prima ancora, la libertà di scegliere i programmi che meglio si adattino al suo livello culturale od alle sue aspettative. Nondimeno, devono sempre e comunque essere rispettati i limiti della continenza, a tutela dell'onorabilità e della reputazione di terzi: limiti che, invece, sono stati abbondantemente superati nel caso di specie, quale che fosse il livello di affidabilità del programma televisivo in questione.

2-3 Manifestamente infondati sono poi il secondo e terzo motivo di ricorso, riguardanti il preteso difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato che, a dire del ricorrente, sarebbe stato indebitamente desunto, dall'asserita non-verità della notizia. Il tessuto motivazionale dà conto, pur se per implicito, del prologo psicologico consistente nella piena consapevolezza del CC di ledere l'altrui reputazione, plausibilmente tratta dal carattere reiterato delle accuse, dalle modalità della loro formulazione, dall'agevole possibilità di verifica che nessun riscontro le stesse avevano avuto in alcuna sede giudiziaria o amministrativa che fosse.

Non può, del resto, ritenersi fondato il rilievo riguardante la mancata risposta alle censure che, sul punto, erano state espresse nei motivi di gravame, in quanto l'obbligo della motivazione deve reputarsi assolto con l'espressione di un impianto argomentativo logicamente incompatibile con le diverse prospettazioni difensive, senza necessità di una compiuta ed analitica confutazione di tutti gli argomenti contrari.

4 Il quarto motivo di ricorso attiene alla congruità della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca; reclamata sul presupposto dell'erroneità dell'asserzione dei giudici di merito, a dire dei quali costituirebbero notizie-evento, secondo la terminologia usata da una recente pronuncia di legittimità espressamente richiamata, soltanto le notizie provenienti da una categoria di soggetti qualificati, in ragione dei particolari incarichi istituzionali ricoperti. Anche nel caso di specie si sarebbe trattato, infatti, di una notizia-evento per il clamore che già aveva sollevato e l'indubbio impatto sociale che si riconnetteva alla sua diffusione e rispetto a tale evento la posizione del CC sarebbe stata quella di terzo osservatore dei fatti.

La censura è inammissibile in quanto attiene ad insindacabili apprezzamenti di fatto. Ed invero, i giudici di merito hanno motivatamente escluso, proprio sulla falsariga dell'anzidetto orientamento giurisprudenziale, che le dichiarazioni della AA - la cui

assunto l'asettica prospettiva del terzo osservatore dei fatti. E di conseguenza hanno coerentemente escluso la sussistenza della scriminante in questione.

Va, peraltro, rilevato che la prospettazione difensiva si muove, comprensibilmente, da un'angolazione assai limitata, trascurando del tutto gli ulteriori aspetti della vicenda

resa da persona che per la sua qualità in quanto ex dipendente della struttura sanitaria o riva una qualche garanzia di attendibilità.

Le ragioni di doglianza così puntualizzate introducono ad un altro tema di particolare delicatezza, riguardante la diversa fattispecie dell'intervista pubblicata sulla stampa. Si tratta, infatti, del problema interpretativo della definizione dei limiti della penale responsabilità del giornalista in relazione al contenuto di un'intervista che integri, di per sé, il reato di diffamazione. Su specifici profili di tale tematica si sono registrate conclusioni non sempre concordanti nella giurisprudenza di questa Sezione, con particolare riferimento all'ipotesi in cui il contenuto dell'intervista si sostanzia in meri giudizi o apprezzamenti critici dell'intervistato (cfr. Cass. sez. V, 25.1.1999, n. 935; e più di usamente, id. 22.4.1999, n. 548, per la corresponsabilità del giornalista in caso di valutazioni critiche gratuitamente espresse; cfr., invece, per la soluzione contraria, id. 23.2.2000, n. 2179). Tale aspetto esula, però, dall'ambito di cognizione del presente ricorso, che riguarda invece la diversa ipotesi della divulgazione di un fatto determinato e di un'accusa palesemente falsa, relativamente alla quale è invece unanime l'interpretazione giurisprudenziale in ordine alla responsabilità dell'intervistatore, sull'effetto del mancato adempimento dell'obbligo di vagliare la veridicità di quanto riferito dall'intervistato. E, nella fattispecie in esame, la colpevolezza dell'imputato è stata correttamente affermata sulla base di tali principi di diritto, con il corredo, peraltro, di una motivazione sicuramente congrua ed esauriente.

Del pari ineccepibile deve ritenersi, poi, il mancato riconoscimento dell'esimente putativa del diritto di cronaca, ai sensi dell'art. 59, comma primo, c.p., non risultando che il cronista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente e con la dovuta diligenza la notizia, sì da ritenere ragionevolmente scusabile l'errore in cui è incorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 31.1.2000, n. 1013).

All'assoluta mancanza di riscontro in ordine all'assolvimento dei minimali doveri di diligenza e di prudenza nella verifica della rispondenza al vero della sensazionale notizia pubblicata non può supplire il mero riferimento alle qualità personali della stessa intervistata, in quanto, come si è già osservato, la mera condizione di ex ostetrica della struttura ospedaliera non attribuiva, di per sé, alcun particolare credito alla dichiarante, sì da dispensare l'intervistatore da un minimo di controllo su quanto da lei narrato. Né, d'altronde, può condividersi l'argomento difensivo che allude al modo asseritamente distaccato e neutrale con il quale la notizia è stata offerta ai lettori, essendo sufficiente a dimostrare il contrario la mera considerazione del titolo (Ecco come facevano impazzire le mamme), la cui formulazione implica inequivoca adesione allo spirito dell'intervista nonché capziosa prospettazione, in chiave di certezza, del suo contenuto. E poiché si tratta di articolo redazionale anche la conguazione del titolo è fatto imputabile al direttore responsabile del quotidiano.

Entrambe le ragioni di censure sono, pertanto, destituite di fondamento.

4. Per tutto quanto precede, i ricorsi della AA e del BB devono essere rigettati, mentre va accolto, nei limiti di cui in dispositivo, il ricorso proposto dal CC, con conseguenziali statuizioni di legge.

P.Q.M

Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio nei confronti di AA limitatamente all'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 30 della L. n. 223/90 che esclude. Rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Rigetta il ricorso del CC nel resto. Dichiara compensate le spese tra le costituite parti civili ed il CC.

Rigetta il ricorso di AA e BB che condanna al pagamento in solido delle spese del procedimento ed alla rifusione in solido delle spese di parte civile che liquida 1 in favore dell'Azienda Ospedaliera XX, in lire duemilionicentoquarantamila, di cui lire 2.000.000 per onorario, ed in favore di DD, ZZ, EE, omissis, che liquida in complessive lire quattromilioni-quarantamila, di cui lire 4.000.000 per onorario.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7.4.2000.